ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO-GIURIDICA

Anni 2020 – 2021 – maggio 2022

Sommario

1. Partecipazioni societarie rimaste intestate a società di persone cancellate dal Registro delle Imprese
2. Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione
3. Trasferimento di partecipazioni societarie ricomprese in atti traslativi di azienda o rami d’azienda
4. Indicazione dei codici fiscali di persone fisiche non residenti in relazione ad atti di acquisizione di partecipazioni in società di nazionalità italiana.
5. Modello procura – legittimazione al notaio per iscrizione di atti o fatti
6. Accettazione dell’ufficio di amministratore in società di capitali
7. Partecipazioni societarie rimaste intestate a società di persone cancellate dal Registro delle Imprese.

Nell’ipotesi di scioglimento anticipato senza liquidazione di una società di persone seguito dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, la titolarità di eventuali quote di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata già facenti capo alla società cancellata, da imputare - in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità1 – congiuntamente e pro indiviso ai soci in proporzione alla partecipazione già posseduta nella società cancellata, deve essere fatta constare con apposito atto notarile ricognitivo al fine di effettuare i necessari adempimenti pubblicitari presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.

1) Orientamento ormai consolidato a seguito delle sentenze a Sezioni Unite n.ri 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2012 e n.ri 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013.

1. Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione.

Qualora a seguito di operazioni straordinarie di fusione o scissione societaria, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in società a responsabilità limitata, compete al notaio comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica (mod. “S”).

Qualora tali partecipazioni si riferiscano a società di persone, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la facoltà di procedere successivamente ad adottare formalmente le conseguenti modifiche dei patti sociali.

In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene che sia assoggettata a termini vincolanti, in quanto tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento.

1. “TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RICOMPRESE IN ATTI TRASLATIVI DI AZIENDA O RAMI D’AZIENDA”.

Qualora a seguito del trasferimento di aziende o rami di azienda a qualunque titolo esso avvenga (vendita, conferimento o altre fattispecie traslative) siano ricomprese partecipazioni in società a responsabilità limitata il Notaio è obbligato a comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con l’utilizzo della relativa modulistica (mod. S). Tale pubblicità è obbligatoria e soggetta ai normali termini di 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto traslativo.

Qualora tali partecipazioni si riferiscano a società di persone e sempre che i patti sociali lo consentano, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la necessità di procedere contestualmente o successivamente ad adottare le conseguenti modifiche dei patti sociali.

Nota: resta ferma la necessità per il notaio di verificare la compatibilità del trasferimento delle partecipazioni rispetto alle regole statutarie della società le cui partecipazioni siano ricomprese nell’azienda o nel ramo d’azienda trasferito.”

1. Indicazione dei codici fiscali di persone fisiche non residenti in relazione ad atti di acquisizione di partecipazioni in società di nazionalità italiana.

Poiché le iscrizioni nel registro delle imprese sono rette dal principio di tassatività di cui all’art. 2188, c. 1 del codice civile e siccome non si rinviene una specifica previsione che imponga l’indicazione del numero di codice fiscale per le persone giuridiche o fisiche straniere che non siano anche residenti in Italia, non appare obbligatorio da parte di tali soggetti dotarsi di apposito codice fiscale italiano, ai fini degli adempimenti pubblicitari collegati all’acquisto, da parte degli stessi, di partecipazioni societarie in Italia.

Sulla base di tali considerazioni si segnala che il MISE con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021 ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, integrando il decreto 18 ottobre 2013, mediante le quali sono state acquisite le indicazioni di cui sopra.

Anche la relativa modulistica da compilare per l’invio delle pratiche al registro delle Imprese è stata adeguata ed è ora operativa: il modello “S” per l’elenco dei soci non rende più obbligatorio l’indicazione del codice fiscale per il socio che non sia anche cittadino italiano.

Si segnala tuttavia che, allo stato attuale, qualora si intenda evidenziare, tramite il modello “P”, la unicità di partecipazione da parte di un soggetto persona fisica straniera, rimane necessario indicare il codice fiscale.

1. Modello procura – legittimazione al notaio per iscrizione di atti o fatti.

La domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese da parte di un notaio, di atti o fatti per i quali il notaio non sia obbligato o facoltizzato per legge al relativo deposito, firmata con utilizzo del certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. circolare MISE 1° agosto 2003 n. 3563 /C), non richiede l’allegazione di una procura speciale su modello cartaceo o informatico.

È noto, infatti, che il CNN dal 12 settembre 2002 è iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale e certifica le firme digitali dei notai nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni e garantisce quindi non solo che la firma digitale appartiene al notaio e che è valida al momento dell’apposizione, come fa qualunque certificatore, ma anche che il titolare della firma è un notaio nell’esercizio delle sue funzioni.

L’utilizzo della firma digitale da parte del notaio essendo firma “di funzione” presuppone in ogni caso il conferimento di un incarico professionale specifico da parte del cliente.

Per tale motivo non appare necessaria la produzione di una formale procura speciale, né una dichiarazione esplicita di incarico in tal senso.

1. Accettazione dell’ufficio di amministratore in società di capitali.

La dichiarazione, resa dall’interessato, prescritta dall’art. 2383 comma 1 C.C., come modificato dal D. Lgs 8 novembre 2021 n. 183 in tema di S.P.A. e richiamato dall’art. 2475 C.C. in tema di S.R.L., circa l’inesistenza a proprio carico della cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C. e di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno stato membro dell’Unione Europea, non necessita di menzioni formali risultanti dall’atto costitutivo di società né dal verbale assembleare che contenga o dia atto della nomina dell’amministratore, stante la valenza interna, prodromica alla nomina e pertanto funzionalmente organizzativa della dichiarazione stessa. Ai fini della validità della nomina rileva, infatti, l’effettiva assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, non l’assenza nell’atto costitutivo o nel verbale assembleare della predetta dichiarazione, per la quale la legge non richiede requisiti di forma.

 Il Presidente Il Presidente

del Consiglio Nazionale del Notariato Unioncamere

 Notaio Valentina Rubertelli Ing. Andrea Prete

Roma, 26 maggio 2022